

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Nella seduta del 07/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, assistito da avvocato, assume di aver concluso con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, in data 10 maggio 2006, in seguito estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 9 agosto 2010. Rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, il ricorrente ha proposto reclamo davanti a questo Arbitro al fine di ottenere il rimborso di tutti gli oneri non goduti in conseguenza dell'anticipata estinzione del rapporto, invocando l'applicazione del *pro rata temporis* lineare. Nonché la refusione delle spese di assistenza legale.

Presentando controdeduzioni, l'intermediario si è opposto alle richieste avverse, eccependo: quanto al rimborso delle commissioni in favore della mandataria e dell'agente/mediatore, il proprio difetto di legittimazione passiva, e comunque la congruità del rimborso di € 180,00 riconosciuto in conteggio estintivo dalla mandataria nonostante la chiara natura *up-front*; la congruità del rimborso di € 541,41 effettuato in fase di reclamo in relazione alle commissioni bancarie in applicazione del criterio dello IAS 39, con previsione di una "quota fissa non ripetibile"; l'infondatezza della richiesta di rimborso del premio assicurativo, stante l'estinzione del contratto in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 17 dicembre 2012, n. 221; la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva in quanto non necessaria ai fini del ricorso davanti all'ABF.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la mancata restituzione della quota parte delle commissioni e del premio assicurativo non maturata a seguito della anticipata estinzione di un finanziamento concesso contro cessione del quinto. Secondo l'ormai consolidato orientamento dell'ABF (per tutte: ABF Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014) ed alla luce della normativa di riferimento in materia (art. 125-sexies TUB), è pacifico il diritto del cliente ad ottenere un'equa riduzione del costo complessivo del credito mediante il rimborso di parte degli oneri *recurring* ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto e non completamente maturati. Inoltre, in mancanza di una chiara e congrua indicazione pattizia tra i costi relativi ad attività e servizi temporaneamente collocabili nella fase preliminare e formativa del contratto e quelli che invece riguardano le attività ed i servizi che si svolgono nella fase esecutiva, le voci di costo elencate nel contratto dovranno qualificarsi come *recurring* e quindi rimborsabili *pro quota* in caso di estinzione anticipata, in osservanza del diritto del finanziato alla trasparenza contrattuale.

È altresì consolidato il principio secondo il quale è rimborsabile anche la quota dei costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta, cui l'intermediario risulta obbligato atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (cfr. ABF Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014; 10035/2016; 10929/2016).

Orbene, a seguito dell'analisi delle produzioni documentali depositate dalle parti ed in applicazione dei principî sopra richiamati, nonché tenendo conto delle parziali restituzioni di cui è prova in atti, l'odierno ricorrente risulta creditore dei seguenti importi netti rimborsabili, determinati in applicazione del noto criterio *pro rata temporis* lineare: i) € 387,92, per la quota parte non maturata della commissione bancaria; ii) € 902,16, quale importo netto rimborsabile *sub voce* commissioni società procuratrice; iii) € 2.164,32, per commissioni agente/mediatore; iv) € 765,43, per la quota parte non maturata del premio assicurativo anticipato a garanzia del finanziamento.

Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.219,83; nulla per le spese legali in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.219,83.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO